

Sentenza: 3 luglio 2019, n.200

Materia: piano di rientro disavanzo sanitario. Nomina commissario ad acta e sub commissario da parte del Consiglio dei ministri

Parametri invocati: articoli 5, 117, 118, 119 e 120, 121 della Costituzione, nonché articolo 2, commi 78, 80, 84, 88 e 88-bis l. 191/2009, e articolo 8 l. 131/2003

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri

Rimettente: Regione Calabria

Oggetto: telegramma del 6 dicembre 2018, con cui il Presidente della Giunta regionale è stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 e delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, avente ad oggetto la nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario in Calabria

Esito: infondatezza del ricorso

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: La Regione Calabria ha proposto il ricorso per ottenere la sospensiva e l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, degli atti in oggetto. Secondo la ricorrente, in primo luogo, il procedimento di nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario, avrebbe violato il principio di leale collaborazione, non avendo consentito alla Regione di partecipare a tale procedimento e di contribuirvi, con conseguente lesione delle prerogative e attribuzioni regionali di cui agli articoli 5, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché agli articoli 2, comma 84, l.191/2009, e 8 comma 1 l.131/2003.

La stessa nomina del sub commissario esulerebbe dalle prerogative del Governo e avrebbe leso la sfera di competenza regionale e le correlate attribuzioni e prerogative, violando gli articoli 5, 117, terzo e quarto comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., nonché l'articolo 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009.

Il commissariamento da parte del Governo, inoltre, si sarebbe svolto oltre i limiti temporali consentiti dalla legge, con conseguente lesione della sfera di competenza e delle prerogative regionali di cui agli articoli 5, 117, terzo e quarto comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., in relazione anche agli articoli 1, comma 180, della l. 311/2004, e 2, comma 77, della l.191/2009, che prevedono una durata del piano di rientro non superiore al triennio, nel caso di specie ampiamente decorso rispetto alla data del commissariamento, e conlesione, altresì, all'articolo 8 della l. 131/2003.

Infine, la Regione Calabria sostiene che la delibera di nomina, nella parte in cui consente al Commissario di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e aziendali in contrasto con la piena attuazione del piano di rientro e dei successivi programmi operativi, ovvero in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri, sarebbe priva di fondamento normativo, con violazione delle competenze in materie di legislazione concorrente e lesione, quindi, degli articoli 5, 117, terzo e quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 121 Cost. nonché 2, comma 80, della l. 191/2009.

Con lo stesso ricorso la Regione Calabria chiede, poi, che la Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 88 e 88-bis, l.191/2009, per violazione degli articoli 5, 120 e 121 Cost. e degli articoli 2, comma 78, della l.191/2009 e 8 l. 131/2003, nonché del principio di leale collaborazione per come declinato dagli articoli citati, nella parte in cui questi ultimi consentirebbero, senza alcun meccanismo di coinvolgimento della Regione e/o della Conferenza Stato Regioni, di proseguire *sine die* il piano di rientro ed il correlato commissariamento, mediante atti del Commissario.

Secondo la Consulta le censure regionali sono infondate e dunque spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare, il 7 dicembre 2018, il commissario ad acta e il subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria.

Secondo la Corte, a parte la circostanza che il Presidente della Regione invitato alla riunione del 7 dicembre 2018 con telegramma urgentissimo, aveva inizialmente confermato la propria partecipazione, comunicando solo successivamente di non poter essere presente per già assunti impegni istituzionali; la partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle riunioni del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 l. 131/2003, non esaurisce le modalità attraverso le quali è attuato il principio di leale collaborazione.

Infatti, la disciplina dei piani di rientro e dei relativi eventuali commissariamenti è improntata a un costante confronto collaborativo tra il livello statale e quello regionale, attraverso organismi la cui stessa composizione, statale e regionale, garantisce di per sé il pieno coinvolgimento della Regione in merito all'analisi dell'andamento del proprio piano di rientro. E alla Regione Calabria erano appunto, tramite tale confronto, già ben note le criticità del commissariamento, che giustificavano l'esercizio del potere di sostituzione del commissario.

In ogni caso, secondo la Corte, la scelta del commissario e del sub commissario, spetta comunque, in via esclusiva al Governo.

L'azione del Governo, in questo caso, è infatti basata sulla esistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di sostituzione del commissario ad acta, ex articolo 2, comma 84, l. 191/2009 così come la nomina del subcommissario è giustificata dal comma 88 dello stesso articolo che prevede (*fermo l'assetto della gestione commissariale previgente*) la facoltà per il nuovo commissario di avvalersi, appunto della medesima struttura commissariale e, quindi, anche dei subcommissari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, come da propria giurisprudenza, la Corte conferma la necessità e la legittimità della continuità dell'intervento sostitutivo dello Stato in relazione agli obiettivi non ancora raggiunti: il nuovo commissario è stato nominato proprio per portare a compimento i risultati non conseguiti con il programma operativo 2016-2018 e per adottare e attuare i programmi operativi 2019-2021, laddove richiesti dai tavoli tecnici.

Per quanto concerne il fondamento dell'obbligo, per il commissario, di procedere alla rimozione di provvedimenti degli organi regionali che si pongano in contrasto con il programma operativo, si può individuare nell'articolo 2, comma 80, l.191/2009 e consiste nella trasmissione al Consiglio regionale di tali provvedimenti, con l'indicazione dei motivi di contrasto.

Infine, secondo la Corte, non vi sono ragioni per dar seguito alla richiesta della Regione relativa all'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 88 e 88-bis, l. 191/2009, che non prevede affatto una prosecuzione del commissariamento *sine die*, ma consente il ritorno alla gestione ordinaria una volta raggiunti gli obiettivi del piano.